

La Camera,

premessò che:

il Capo II del decreto in conversione reca misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19;

considerato che:

l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale – prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri – dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

la citata esclusione dal beneficio dovrebbe indurre le imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al ricambio del parco mezzi entro i termini prescritti;

l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, suggerisce di differire il dies a quo di tale esclusione di almeno diciotto mesi per ciascun termine, vista anche l'assenza di qualunque misura di incentivo per il ricambio del parco mezzi pesanti in capo alle imprese esercenti attività di trasporto, e visti gli importanti sforzi profusi da quest'ultime durante l'emergenza per garantire la distribuzione e l'approvvigionamento di beni di ogni genere, malgrado le condizioni di oggettive difficoltà in cui si siano trovate ad operare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, interventi volti al differimento di efficacia dell'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.